

MEDICO SPECIALIZZANDO E C.D. "COLPA PER ASSUNZIONE – CASS. PEN., SEZ. IV, SENT. 22/2/2012, N.6981

Avv. Ernesto Macrì

La Corte di Cassazione ritorna, con la sentenza in commento, a pronunciarsi sulla responsabilità penale del medico specializzando.

Nella specie, un radiologo ed un medico specializzando venivano condannati in primo grado, per avere ciascuno concorso, con condotte colpose indipendenti, nella produzione di lesioni gravissime nei confronti di un minore.

In particolare, alla specializzanda veniva contestato di non avere svolto i necessari approfondimenti diagnostici né esaminato i precedenti referti, in tal modo formulando diagnosi inadeguate e prescrivendo delle cure del tutto inappropriate.

La Corte di Appello, pur diminuendo la pena detentiva, sostanzialmente confermava la sentenza del giudice di prime cure.

Gli imputati, perciò, presentavano ricorso per Cassazione.

Nella specie, la specializzanda riteneva che *"l'attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori. Essendo stato prosciolto il tutor, la condanna del medico specializzando obbligava alla stesura di una motivazione congrua che la Corte territoriale aveva omissa"*.

La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato tutte le censure proposte dalle difese dei due medici.

Orbene, la Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, enuncia il principio per cui *"Il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore di ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia; si tratta di un'autonomia che non può essere disconosciuta, trattandosi di persone che hanno conseguito la laurea in medicina e chirurgia e, pur tuttavia, essendo in corso la formazione specialistica, l'attività non può che essere caratterizzata da limitati margini di autonomia in un'attività svolta sotto le direttive del tutore. Ma tale autonomia seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume la responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento). Pertanto sussiste la responsabilità professionale sia per i medici strutturati che per i medici specializzandi"*.

In definitiva, nulla di nuovo sotto il sole: il precario equilibrio nella visione giuridica del concreto esercizio della delicata attività sanitaria è oramai un dato costante e forse un sicuro ed incontrovertibile punto di approdo è ancora di là dal consolidarsi.